



COMUNE DI MASSANZAGO


REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001"



FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

SINPRO srl
Via dell'Artigianato, 20 - 30030 Vigonovo (VE)
info@sinprosrl.com Tel: 049/9801745



INDICE

INDICE	2
CAPO I	3
ART. 1 – OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO	3
ART.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART.3 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
ART 4 – DEFINIZIONI	3
ART. 5 – FINALITÀ	5
ART. 6 – CRITERI GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ESISTENTI	6
CAPO II	7
ART. 7 – NUOVI IMPIANTI.....	7
ART. 8– NUOVE INSTALLAZIONI SU INFRASTRUTTURE ESISTENTI.....	8
ART. 9– RICONFIGURAZIONI.....	8
ART. 10 – MICROCELLE	8
CAPO III	9
ART. 11 – VERIFICA AREE DISPONIBILI	9
ART. 12 – REGIME AUTORIZZATIVO.....	9
ART. 13 – PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E ISTRUTTORIA	9
CAPO IV	10
ART. 14 – CONTROLLO E VIGILANZA.....	10
ART. 15– SANZIONI	10
CAPO V	11
ART. 16– VALIDITA’	11
ART. 17– MODIFICHE AL REGOLAMENTO	11
ALLEGATO A	12

CAPO I

FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 1 – OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la localizzazione degli impianti e dei ponti radio per la telefonia mobile in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici).

ART.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile, i ponti radio ed in generale a tutti gli impianti operati nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili e gli impianti provvisori.

ART.3 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Regolamento trova i principi legislativi nei seguenti provvedimenti:

- L. 22 febbraio 2001 n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. del 08/7/2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenza comprese tra 100 KHz e 300 GHz;
- D.Lvo n. 259 del 01/8/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche.

ART 4 – DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni di cui all'art 3 della legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici):

- a) "esposizione": è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) "limite di esposizione": è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;
- c) "valore di attenzione": è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

- d) “obiettivi di qualità” sono:
- 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) “esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici”: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- f) “esposizione della popolazione”: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera e) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- g) “stazioni e sistemi o impianti radioelettrici”: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- h) “impianto per telefonia mobile”: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- i) “impianto fisso per radiodiffusione”: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
- j) “sito sensibile”: porzioni di territorio con destinazione d'uso tale per cui sono caratterizzate dalla presenza continuativa di fasce deboli della popolazione quali bambini, anziani e malati nei confronti dei quali si ritiene fondamentale minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici così come previsto dalla della Circolare della Regione Veneto n. 12 del 12 Luglio 2001.

Altre definizioni

- k) “sistema GSM”: sigla di global system mobile, sistema di telefonia cellulare caratterizzato dall'utilizzo della tecnologia digitale, permettendo la comunicazione di voce e dati;
- l) “sistema DCS”: sigla di digital cellular system, standard per la telefonia cellulare operante nella banda dei 1800 Mhz, consente l'utilizzazione dei telefoni cellulari con servizi aggiuntivi come trasmissione dati, collegamenti Internet, ecc;
- m) “sistema GPRS”: sigla di general packet radio service, sistema di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, che integra la tecnologia della rete radiomobile con quella della rete internet;
- n) “sistema UMTS”: sigla di universal mobile telecommunications system, il sistema UMTS è in grado di gestire la posta elettronica, la navigazione in Internet a piena capacità grafica, la videotelefonia, il commercio elettronico e il trasferimento di dati e video in genere;
- o) “sistema LTE”: sigla Long Term Evolution ed è una tecnologia wireless a banda larga;
- p) “ponte radio”: l'apparecchiatura accessoria per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione televisiva e sonora, in una data postazione, necessaria ad assicurare il collegamento direttivo fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della trasmissione di flussi informativi;

- q) “microcella”: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt;
- r) “gap-filler”: impianto ripetitore di piccola potenza (potenza inferiore a 200 Watt), che funziona sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale è collegato, impiegato per coprire le cosiddette “zone d’ombra”;
- s) “co-siting” e/o “collocazione”: installazione di Stazioni Radio Base di più gestori su di uno stesso sito;
- t) “small cells”: piccoli apparati di telecomunicazione, sono più piccole rispetto alle antenne solitamente utilizzate nella telefonia mobile, hanno una portata che varia, a seconda delle condizioni ambientali, da poche decine di metri sino ad arrivare a coprire un’area dal raggio di 2 chilometri circa, permettono di rendere più efficiente l’utilizzo delle bande di trasmissione nello spettro radio. Sono importanti nello sviluppo di reti 3G e in quelle 4G LTE;
- u) “5G”: standard di quinta generazione per la telefonia mobile, le frequenze di trasmissione del segnale previste per la tecnologia 5G sono 700 MHz, 3600-3800 MHz e 26 GHz;
- v) “modifica di un impianto esistente”: riconfigurazione della stazione radio base o dell’installazione nel suo insieme, compreso l’inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio;
- w) “risanamento e bonifica di un impianto esistente”: per intervento di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:
 - il recupero dei valori limite o di qualità riferiti ai livelli di esposizione all’inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni del vigente quadro normativo e del presente regolamento, ove superati;
 - la compatibilità dell’inserimento paesaggistico dell’impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell’ambiente urbano che dell’ambiente extraurbano;
 - la riduzione dei vincoli e dei condizionamenti, intesi come gradi di libertà delle direttrici di sviluppo urbanistico, sull’assetto del territorio.

ART. 5 – FINALITÀ

Il Regolamento ha le seguenti finalità:

- a) minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 riguardante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz”, e successive modifiche;
- b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- c) perseguire l’uso razionale del territorio, tutelando l’ambiente, il paesaggio e i beni naturali in quanto risorse non rinnovabili;

- d) disciplinare la localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi e ponti radio per la telefonia mobile, e le loro eventuali modifiche;
- e) garantire un'adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia mobile in quanto servizio di pubblica utilità.
- f) promuovere la collaborazione operativa tra l'Amministrazione comunale e i titolari degli impianti per un corretto inserimento degli stessi sul territorio comunale.
- g) promuovere livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere.

ART. 6 – CRITERI GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ESISTENTI

Al fine di perseguire una più razionale localizzazione degli impianti si privilegiano i seguenti criteri:

- 1) per i nuovi impianti e nei casi di delocalizzazione è privilegiato l'accorpamento su strutture di supporto comuni preesistenti al fine di ridurre il consumo di suolo e per la riduzione del numero dei siti compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti stessi e nel rispetto dei limiti di legge di campo elettromagnetico;
- 2) per la localizzazione dei nuovi impianti e per la delocalizzazione delle postazioni esistenti ritenute non più idonee devono essere privilegiate le aree e gli edifici pubblici individuati dall'Amministrazione Comunale, lontane da zone sensibili come scuole di ogni ordine e grado, strutture socio-sanitarie, ospedali, case di cura e di riposo etc, individuate nell'allegato A del presente regolamento.

CAPO II

LA DISCIPLINA DELLE NUOVE LOCALIZZAZIONI

ART. 7 – NUOVI IMPIANTI

- 1) Prima della presentazione di un'istanza di installazione di nuovi impianti, dovrà essere preventivamente richiesta da parte del gestore la disponibilità di aree comunali.

In linea generale la localizzazione dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:

- a) Il rispetto dei requisiti radioelettrici deve essere perseguito per ogni impianto, sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters (alloggiamento apparati), il massimo livello di compatibilità o di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, utilizzando la miglior tecnologia disponibile;
 - b) tutti i nuovi impianti dovranno adottare tipologie costruttive tali da consentire l'eventuale successiva installazione di altri impianti sul medesimo sito;
 - c) le caratteristiche impiantistiche riferite all'emissione, e/o all'installazione, e/o all'esercizio debbono sempre garantire il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, intesi come valori di immissione fissati dalle norme sovraordinate vigenti, attraverso l'utilizzo delle migliori soluzioni tecnico/impiantistiche atte a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
- 2) Al fine di garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, ai sensi della Circolare della Regione Veneto n. 12 del 12 Luglio 2001, può essere esclusa la possibilità di installare impianti di telecomunicazione in corrispondenza dei siti sensibili quali:
 - a) OSPEDALI e CASE DI CURA, PUBBLICI e PRIVATI
 - b) EDIFICI AD USO SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICI e PRIVATI
 - c) ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE e ISTITUTI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA
 - d) EDIFICI PER LA CURA E LA RIABILITAZIONE DI PERSONE INFERME
 - e) PARCHI URBANI

Nello specifico i *siti sensibili* individuati nel territorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese sono elencati nell'Allegato A del presente regolamento distinti per Comune.

- 3) È controindicata l'installazione di impianti di stazioni radio base in prossimità delle aree di cui al comma 2 del presente articolo; nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti definiti sensibili dal presente Regolamento.

ART. 8– NUOVE INSTALLAZIONI SU INFRASTRUTTURE ESISTENTI

È privilegiato, se tecnicamente possibile e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto già esistenti (cositing) preferibilmente in aree comunali.

ART. 9– RICONFIGURAZIONI

Sono ammesse le riconfigurazioni degli impianti esistenti compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

ART. 10 – MICROCELLE

La scelta della localizzazione di nuovi impianti di tipologia a microcella, per cautela, dovrà seguire il principio di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; qualora venissero installate nell'ambito delle facciate di edifici esistenti andranno progettate tenendo conto delle caratteristiche delle stesse, senza deturparle.

CAPO III

ISTRUTTORIA AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 11 – VERIFICA AREE DISPONIBILI

Prima della presentazione dell'istruttoria i gestori dovranno verificare la disponibilità di aree comunali.

ART. 12 – REGIME AUTORIZZATIVO

Il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti e ponti radio per la telefonia mobile e la riconfigurazione di quelli esistenti è disciplinato dal Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n° 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

ART. 13 – PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E ISTRUTTORIA

L'installazione, la riconfigurazione e la modifica degli impianti e i ponti radio per la telefonia è soggetta al rilascio del provvedimento autorizzatorio nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 e seguenti del Dlgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Per le collocazioni ricadenti all'interno di aree soggette a tutela paesaggistica secondo la parte terza del Dlgs 42/2004 dovranno essere acquisiti i relativi nulla osta e autorizzazioni ai sensi della normativa vigente.

Per le collocazioni ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali, autostradali e ferroviarie, dovrà essere acquisito il nulla osta dell'ente proprietario.

L'Ufficio competente verifica la conformità dell'intervento alla vigente normativa.

Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.

CAPO IV

CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI

ART. 14 – CONTROLLO E VIGILANZA

L'amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n°36, avvalendosi dell'ARPAV.

Il Comune esercita le proprie competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia locale nonché dell'Arpav e del personale comunale preposto.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari ad espletare le funzioni di vigilanza.

ART. 15– SANZIONI

Nel caso di accertato superamento dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente nella gestione degli impianti l'Amministrazione Comunale potrà adottare, in relazione alla gravità dell'infrazione segnalata e con adeguata motivazione, un provvedimento di sospensione dell'attività in forza delle competenze del Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi il regime sanzionatorio è definito dal D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali-paesaggistici il regime sanzionatorio è definito dal D. Lgs n° 42/2004 e s.m.i.

CAPO V

VALIDITA'

ART. 16– VALIDITA'

Il presente regolamento ha finalità transitorie, pertanto la sua durata avrà efficacia fin tanto che verrà approvato il *Piano per la Localizzazione degli Impianti per le Telefonia Mobile*.

ART. 17– MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L'Allegato A al presente regolamento può essere aggiornato con Delibera di Giunta Comunale per tener conto delle future modifiche alla destinazione d'uso di specifiche porzioni di territorio.

ALLEGATO A**Elenco siti sensibili nel territorio del Comune di Massanzago - Art. 7 comma 2**

NOME	INDIRIZZO
Scuola Secondaria di primo grado	Via Roma, 18
Istituto Comprensivo statale "Giovanbattista Tiepolo"	Via Cavinazzo, 31/b
Centro Culturale "G. Contin" ex scuola elementare di Zeminiana	Via del Rosario, 2
Sede associazioni di Sandono ex scuola elementare di Sandono	Viale Roma, 51
Scuola dell'Infanzia Savardo	Via Roma, 88
Scuola dell'Infanzia "San Luigi" di Sandono	Viale Roma, 63
Asilo nido integrato "Il Giardino dei Colori"	Via M. Pierobon, 11
Villa Baglioni e parco	Via Roma, 59